1. ------IND- 2020 0658 E-- IT- ------ 20201030 --- --- PROJET

**DISPOSIZIONI DEL PROGETTO PRELIMINARE DI LEGGE SUI RIFIUTI E I TERRENI CONTAMINATI RIGUARDANTI LA PLASTICA**

**(23-10-2020)**

**Articolo 2. *Definizioni.***

Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "Rifiuti": qualsiasi sostanza od oggetto che il proprietario getta o ha l'intenzione o l'obbligo di gettare.

b) "Rifiuti domestici": rifiuti generati nelle abitazioni a seguito di attività domestiche. Anche i rifiuti simili generati nei servizi e nelle industrie, che non sono prodotti come risultato dell'attività principale del servizio o dell'industria, sono considerati rifiuti domestici.

Rientrano in questa categoria anche i rifiuti prodotti nelle abitazioni da apparecchiature elettriche ed elettroniche, abbigliamento, batterie, accumulatori, mobili ed elettrodomestici, nonché i rifiuti e le macerie derivanti da piccoli lavori di costruzione e di riparazione domestica.

Sono considerati rifiuti domestici, i rifiuti derivanti dalla pulizia di strade pubbliche, aree verdi, aree ricreative e spiagge, animali domestici morti e veicoli abbandonati.

c) "Rifiuti commerciali": rifiuti generati dall'attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, da servizi di ristorazione e bar, da uffici e mercati, nonché dal resto del settore dei servizi.

d) "Rifiuti industriali": rifiuti risultanti dai processi di fabbricazione, trasformazione, uso, consumo, pulizia o manutenzione generati dall'attività industriale.

e) "Rifiuti di competenza locale": rifiuti gestiti da enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 5.

f) "Rifiuti urbani":

1º rifiuti misti e rifiuti domestici raccolti in maniera differenziata, compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici biodegradabili, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili,

2º rifiuti misti e rifiuti raccolti in maniera differenziata da altre fonti, quando tali rifiuti sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non comprendono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, degli impianti fognari e degli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli a fine vita, i rifiuti di costruzione e demolizione.

Questa definizione è introdotta al fine di determinare l'ambito di applicazione degli obiettivi in termini di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e i suoi standard di calcolo stabiliti nella presente legge e non pregiudica la distribuzione delle responsabilità per la gestione dei rifiuti tra operatori pubblici e privati alla luce della ripartizione dei poteri stabilita nell'articolo 12, paragrafo 5.

g) "Rifiuti pericolosi": rifiuti che presentano una o più delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato I e che possono essere approvati dal governo in conformità alle disposizioni della normativa dell'Unione europea o delle convenzioni internazionali di cui la Spagna è parte contraente. Rientrano in questa definizione anche i contenitori e gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da sostanze pericolose.

h) "Rifiuti non pericolosi": rifiuti non contemplati alla lettera g).

i) "Oli esausti": tutti gli oli minerali o sintetici, industriali o lubrificanti, divenuti impropri all'uso cui erano inizialmente destinati, in particolare gli oli esausti provenienti dai motori a combustione e dai cambi, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e circuiti idraulici, esclusi gli oli da cucina di origine vegetale o animale esausti.

j) "Rifiuti di costruzioni e demolizioni": rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.

k) "Rifiuti di attrezzi da pesca": qualsiasi attrezzo da pesca che rientri nella definizione di rifiuto, compresi i componenti, le sostanze o i materiali separati che facevano parte dell'attrezzo da pesca o che vi erano attaccati quando è stato scartato. Sono inclusi anche gli attrezzi da pesca e i relativi componenti abbandonati o persi.

l) "Rifiuti alimentari": tutti i prodotti alimentari, come definiti nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che ne stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, che sono diventati rifiuti.

m) "Rifiuti organici biodegradabili": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e rifiuti di cucina provenienti da abitazioni, uffici, ristoranti, grossisti, mense, catering e locali per la vendita al dettaglio, nonché rifiuti comparabili provenienti da impianti di trasformazione alimentare.

n) "Compost": ammendante organico ottenuto dal trattamento biologico aerobico e termofilo di rifiuti biodegradabili raccolti in maniera differenziata. Il materiale organico ottenuto dagli impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti misti, che è denominato materiale biostabilizzato, non è considerato compost.

ñ) "Digerito": ammendante organico ottenuto dal trattamento biologico anaerobico di rifiuti biodegradabili raccolti in maniera differenziata. Il materiale organico ottenuto dagli impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti misti, che è denominato materiale biostabilizzato, non è considerato digerito.

o) "Prevenzione": tutte le misure adottate nelle fasi di concezione e progettazione, produzione, distribuzione e consumo di una sostanza, materiale o prodotto, volte a ridurre:

1º la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o il prolungamento della vita del prodotto;

2º gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dei rifiuti generati, compreso il risparmio nell'uso di materiali o energia;

3º il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

p) "Riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti di prodotti che non sono rifiuti sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti.

q) "Produttore di rifiuti": qualsiasi persona fisica o giuridica la cui attività produce rifiuti (produttore originario dei rifiuti) o qualsiasi persona che effettua operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che comportano un cambiamento della natura o della composizione di tali rifiuti. Nel caso di merci rimosse dai servizi di controllo e di ispezione presso le strutture di frontiera, il detentore delle merci o l'importatore o l'esportatore delle stesse ai sensi della definizione della legislazione doganale è considerato un produttore di rifiuti.

r) "Detentore di rifiuti": il produttore di rifiuti o un'altra persona fisica o giuridica che sia in possesso di rifiuti.

s) "Gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la classificazione) e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il monitoraggio di tali operazioni, nonché la manutenzione post-chiusura delle discariche, comprese le azioni svolte come commerciante od operatore.

t) "Raccolta": operazione consistente nell'accatastamento, classificazione e deposito iniziale di rifiuti ai fini del loro successivo trasporto in un impianto di trattamento.

u) "Raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato, secondo la sua tipologia e natura, per facilitare un trattamento specifico.

v) "Trasporto di rifiuti": le operazioni di gestione effettuate da imprese che svolgono principalmente attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale per conto terzi, nonché il trasporto effettuato dalle imprese nell'ambito della loro attività professionale abituale, anche se non si tratta della loro attività principale.

w) "Trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

x) "Recupero": qualsiasi operazione il cui risultato principale è che i rifiuti svolgano una funzione utile sostituendo altri materiali, che altrimenti sarebbero stati utilizzati per svolgere una particolare funzione o che i rifiuti siano preparati per svolgere tale funzione nel impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero figura nell'allegato II.

y) "Recupero di materiali": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dalla trasformazione in materiali da utilizzare come combustibile o altri mezzi per generare energia. Comprende, tra le altre operazioni, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

z) "Preparazione per il riutilizzo": l'operazione di recupero consistente nel controllo, nella pulizia o nella riparazione, mediante la quale i prodotti o i componenti di prodotti divenuti rifiuti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza ulteriori trasformazioni.

aa) "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono riconvertiti in prodotti, materiali o sostanze, sia per lo scopo originario che per qualsiasi altro scopo. Comprende la trasformazione del materiale organico, ma non il recupero energetico o la trasformazione in materiali da utilizzare come combustibile o per operazioni di riempimento.

ab) "Riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui vengono utilizzati rifiuti non pericolosi idonei alla rigenerazione in aree scavate o per opere di ingegneria paesaggistica. I rifiuti utilizzati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti ed essere idonei agli scopi sopra menzionati. Le operazioni di riempimento, invece, devono essere giustificate dalla necessità di ripristinare la topografia originaria del terreno e la quantità di rifiuti da utilizzare è limitata alla quantità strettamente necessaria per il raggiungimento di tali fini.

ac) "Rigenerazione degli oli esausti": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante la raffinazione degli oli esausti, in particolare eliminando i contaminanti, i prodotti di ossidazione e gli additivi contenuti in tali oli.

ad) "Trattamento intermedio": operazioni di recupero R12 e R13 e operazioni di smaltimento D8, D9, D13, D14 e D15, in conformità agli allegati II e III.

ae) "Smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria l'utilizzo di sostanze o energia. Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento figura nell'allegato III.

af) "Migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili come definite nell'articolo 3, lettera ñ) del testo consolidato della legge sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento, approvato con regio decreto legislativo 1/2016, del 16 dicembre, che approva il testo consolidato della legge sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.

ag) "Gestore dei rifiuti": la persona o l'ente, pubblico o privato, registrato mediante autorizzazione o comunicazione, che effettua una qualsiasi delle operazioni di gestione dei rifiuti, sia esso o meno il produttore dei rifiuti.

ah) "Commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per proprio conto nell'acquisto e successiva vendita di rifiuti, comprese quelle che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

ai) "Operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che provvede al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi coloro che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

aj) "Produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce, lavora, tratta, riempie, vende o importa prodotti a titolo professionale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata per la loro immissione sul mercato nazionale. Tale concetto comprende sia coloro che sono stabiliti nel territorio nazionale e immettono prodotti sul mercato nazionale, sia coloro che si trovano in un altro Stato membro o paese terzo e vendono direttamente a privati o ad altri utenti diversi dai privati mediante contratti a distanza, come definiti dall'articolo 92, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari, approvato con regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre.

ak) "Regime di responsabilità estesa del produttore": l'insieme delle misure adottate per garantire che i produttori di prodotti si assumano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase del ciclo di vita di un prodotto in cui questo diventa rifiuto.

al) "Imballaggio": un imballaggio ai sensi dalla legge 11/1997, del 24 aprile, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

am) "Plastica": materiale costituito da un polimero come definito all'articolo 3, punto 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

a) "Prodotto di plastica monouso": prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

añ) "Plastica oxo-degradabile": materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

ao) "Plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.

ap) "Attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o d'acqua, o che galleggia sulla superficie ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine o delle acque interne.

aq) "Impianti portuali di raccolta": impianti portuali di raccolta, come definiti dal regio decreto 1381/2002, del 20 dicembre, sugli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

ar) "Prodotti del tabacco": prodotti del tabacco come definiti nell'articolo 3, lettera ac) del regio decreto 579/2017, del 9 giugno, che disciplina alcuni aspetti relativi alla fabbricazione, presentazione e commercializzazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

as) "Immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale.

at) "Messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.

au) "Terreno contaminato": terreno le cui caratteristiche sono state alterate negativamente dalla presenza di componenti chimici pericolosi derivanti dall'attività umana in una concentrazione tale da costituire un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, secondo i criteri e gli standard determinati dal governo e dichiarati come tali mediante decisione esplicita.

av) "Norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive del Consiglio 89/686/CEE e 93/15/CEE e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini SEE.

aw) "Autorità competente": l'autorità incaricata di svolgere i compiti previsti dalla presente legge, che sono designati nei rispettivi ambiti di competenza dal governo e dalle pubbliche amministrazioni: l'amministrazione generale di Stato, le comunità autonome, nonché le città di Ceuta e Melilla per l'esecuzione della presente legge, le amministrazioni provinciali e gli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

**Articolo 3. *Ambito di applicazione.***

1. La presente legge si applica a:

a) tutti i tipi di rifiuti, tenendo conto delle esclusioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato I. Qualsiasi prodotto realizzato con plastica oxo-degradabile e attrezzo da pesca contenente plastica. Qualora le misure previste per questi prodotti di plastica possano entrare in conflitto con le altre disposizioni della presente legge o con la normativa sugli imballaggi, prevarranno le misure previste dalla presente legge per questi prodotti di plastica;

c) terreni contaminati, che sono disciplinati dal titolo VI sui terreni contaminati.

2. La presente legge non si applica a:

a) emissioni nell'aria disciplinate dalla legge 34/2007, del 15 novembre, sulla qualità dell'aria e la protezione dell'atmosfera, nonché l'anidride carbonica catturata e trasportata ai fini dello stoccaggio geologico ed effettivamente stoccata in formazioni geologiche ai sensi della legge 40/2010, del 29 dicembre, sullo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica. Essa non si applica neppure allo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi, a condizione che la capacità di stoccaggio prevista sia inferiore a 100 chilotonnellate;

b) terreni non contaminati scavati e altri materiali naturali scavati durante le attività di costruzione, qualora sia certo che tali materiali saranno utilizzati per la costruzione allo stato naturale nel sito o nel cantiere in cui sono stati estratti;

c) rifiuti radioattivi;

d) esplosivi declassificati;

e) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale naturale, agricolo o forestale, non pericoloso, utilizzato nelle attività agricole e zootecniche, nella silvicoltura o nella produzione di energia a base di questa biomassa, attraverso procedure o metodi che non mettono in pericolo la salute umana né danneggiano l'ambiente.

3. La presente legge non si applica ai rifiuti elencati di seguito, negli aspetti già regolamentati da un'altra norma comunitaria o nazionale che recepisce gli standard comunitari nell'ordinamento spagnolo:

a) acque reflue;

b) sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

I sottoprodotti di origine animale e i loro prodotti derivati, se destinati all'incenerimento, alla discarica o all'utilizzo in un impianto di biogas, in un impianto di compostaggio o in un impianto di produzione di combustibile, non sono inclusi in questa esenzione e sono pertanto disciplinati dalla presente legge;

c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, comprese quelle di animali abbattuti ai fini dell'eradicazione di malattie animali, ed eliminate in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;

d) rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento o dall'ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave, ai sensi del regio decreto 975/2009, del 12 giugno, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, alla protezione e al risanamento delle zone interessate dalle attività minerarie;

e) sostanze diverse dai sottoprodotti di origine animale e non contenenti tali sottoprodotti, destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, la direttiva 80/511/CEE della Commissione, le direttive 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

4. Fatti salvi gli obblighi imposti dalla specifica normativa applicabile, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i sedimenti di cui sia stata dimostrata la non pericolosità, secondo le linee guida che devono essere approvate dal governo, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 della legge 41/2010, del 29 dicembre, sulla protezione dell'ambiente marino, e sono ricollocati sotto uno specchio d'acqua superficiale, con le seguenti finalità: ai fini della gestione delle acque e delle rotte di navigazione, della creazione di nuove superfici terrestri, o della prevenzione delle inondazioni o della mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.

**Articolo 17. *Obiettivi della prevenzione dei rifiuti.***

1. Al fine di spezzare il legame tra la crescita economica e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente associati alla produzione di rifiuti, le politiche di prevenzione dei rifiuti mirano a raggiungere l'obiettivo di ridurre il peso dei rifiuti prodotti, secondo il seguente calendario:

a) nel 2020, 10 % rispetto a quelli generati nel 2010;

b) nel 2025, 13 % rispetto a quelli generati nel 2010;

c) nel 2030, il 15 % rispetto a quelli generati nel 2010.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo precedente, il governo, in considerazione delle informazioni disponibili, può stabilire con regolamento specifici obiettivi di prevenzione per determinati prodotti.

3. A partire dal 2021, è vietata la distruzione delle eccedenze invendute di prodotti non deperibili come tessuti, giocattoli, apparecchi elettrici, tra gli altri, a meno che tali prodotti non debbano essere distrutti in conformità a un'altra normativa.

4. Al fine di ridurre il consumo di imballaggi, le pubbliche amministrazioni adotteranno le misure necessarie per ridurre il consumo di acqua in bottiglia nelle loro strutture, tra l'altro, promuovendo fonti di acqua potabile in condizioni che garantiscano l'igiene e la sicurezza alimentare, fornendo acqua in contenitori riutilizzabili, fermo restando che nei centri sanitari ed educativi sarà consentita la commercializzazione in contenitori monouso.

Con lo stesso obiettivo, negli stabilimenti del settore alberghiero e della ristorazione, ai consumatori, ai clienti o agli utenti dei loro servizi deve essere sempre offerta la possibilità di consumare gratuitamente, oltre all'acqua offerta dallo stabilimento stesso, anche l'acqua non imbottigliata, a condizione che l'amministrazione comunale o l'azienda fornitrice dell'acqua garantisca l'idoneità al consumo umano e quindi le condizioni sanitarie richieste.

**TITOLO V**

**Riduzione dell'impatto ambientale di alcuni prodotti di plastica**

**Articolo 40. *Riduzione del consumo di alcuni prodotti di plastica monouso.***

1. Per i prodotti di plastica monouso inclusi nella parte A dell'allegato IV, è stabilito il seguente calendario per la riduzione dell'immissione sul mercato:

a) nel 2026 si dovrà ottenere una riduzione del 50 % del peso rispetto al 2022;

b) nel 2030 si dovrà ottenere una riduzione del 70 % del peso rispetto al 2022.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, tutti gli operatori coinvolti nella commercializzazione promuoveranno l'uso di alternative riutilizzabili o altro materiale non plastico. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2023, per ogni prodotto di plastica consegnato al consumatore dovrà essere applicato un prezzo differenziato sul biglietto di vendita.

Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica monitorerà la riduzione dei consumi di questi prodotti e, a seconda dei risultati, potrà proporre la revisione del calendario di cui sopra e altre possibili modalità di riduzione dei consumi, che dovranno essere stabilite mediante regolamento. Tali misure saranno proporzionate e non discriminatorie e saranno notificate alla Commissione europea ai sensi del regio decreto 1337/1999, del 31 luglio, al fine di ottemperare alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

3. I contenitori per alimenti dovranno essere considerati prodotti di plastica monouso quando, oltre a soddisfare i criteri elencati nella rispettiva definizione, la loro tendenza a diventare rifiuti dispersi, a causa del loro volume o dimensione, in particolare nel caso delle singole porzioni, svolge un ruolo decisivo. A tal fine verranno utilizzate le informazioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera k).

4. Per quanto riguarda i vassoi di plastica che sono imballaggi e non rientrano nell'allegato IV, i prodotti di plastica monodose, gli anelli di plastica che consentono di raggruppare più imballaggi singoli e i bastoncini di plastica utilizzati nel settore alimentare come elementi di sostegno dei prodotti (bastoncini per dolciumi, gelati e altri prodotti), tutti di plastica non compostabile, gli operatori coinvolti nella loro commercializzazione compieranno progressi nella riduzione del loro consumo sostituendo questi prodotti di plastica con alternative riutilizzabili e altri materiali come plastica compostabile, legno, carta o cartone, tra gli altri.

Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica monitorerà la riduzione dei consumi di questi prodotti e, a seconda dei risultati, potrà stabilire altre misure normative volte a ottenere una riduzione significativa, in particolare l'istituzione di un calendario per la riduzione.

5. Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica, entro il 3 luglio 2021, redigerà una relazione in merito a tutte le misure adottate ai sensi del presente articolo, la trasmetterà alla Commissione e la metterà a disposizione del pubblico.

**Articolo 41. *Divieto di alcuni prodotti di plastica.***

A partire dal 3 luglio 2021, è vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti:

a) Prodotti di plastica di cui all'allegato IV, parte B.

b) Qualsiasi prodotto di plastica realizzato in plastica oxo-degradabile.

c) Prodotti cosmetici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, e detergenti e detersivi, quali definiti nel regio decreto 770/1999, del 7 maggio, che approva le norme tecniche sanitarie per la fabbricazione, la circolazione e il commercio di detergenti e detersivi, contenenti microsfere di plastica aggiunte intenzionalmente di meno di 5 millimetri.

**Articolo 42. *Requisiti di progettazione per contenitori di plastica per bevande.***

1. A partire dal 3 luglio 2024, potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato IV, i cui tappi e coperchi rimangono attaccati al contenitore durante la fase di utilizzo previsto di detto prodotto. A tal fine, i tappi e i coperchi in metallo con sigilli in plastica non saranno considerati plastica.

I prodotti di cui sopra saranno considerati conformi alle disposizioni del presente paragrafo se fabbricati in conformità alle norme armonizzate adottate a livello comunitario a tal fine.

2. A partire dal 2025 potranno essere immesse sul mercato solo bottiglie in polietilene tereftalato ("bottiglie in PET") di cui alla parte E dell'allegato IV, contenenti almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolata come media di tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato.

3. A partire dal 2030 potranno essere immesse sul mercato solo le bottiglie di cui alla parte E dell'allegato IV che contengono almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolata come media di tutte quelle bottiglie immesse sul mercato.

4. I sistemi istituiti per ottemperare agli obblighi stabiliti nell'ambito della responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sanciscono misure per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi.

5. Le bottiglie di plastica di cui ai paragrafi 2 e 3 potranno contenere informazioni sulla percentuale di plastica riciclata che contengono.

**Articolo 43. *Requisiti di marcatura per determinati prodotti di plastica monouso.***

1. A partire dal 3 luglio 2021, i prodotti di plastica monouso di cui all'allegato IV, parte D, immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati in modo chiaramente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, conformemente alle specifiche armonizzate di marcatura da stabilire a livello comunitario.

Questa marcatura dovrà informare i consumatori sulle opzioni di gestione dei rifiuti appropriate per il prodotto o sui mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare per quel prodotto, in linea con la gerarchia dei rifiuti, nonché sulla presenza di plastica nel prodotto e sul conseguente impatto ambientale negativo derivante dall'abbandono dei rifiuti dispersi o da mezzi di smaltimento inadeguati per il prodotto nell'ambiente.

2. Le disposizioni del presente articolo relative ai prodotti del tabacco si aggiungeranno a quelle previste dal regio decreto 579/2017, del 9 giugno.

**Articolo 44. *Raccolta differenziata di bottiglie di plastica.***

1. I seguenti obiettivi sono stabiliti per la raccolta differenziata dei prodotti di plastica di cui alla parte E dell'allegato IV al fine di destinarli al riciclaggio:

a) entro il 2025, 77 % del peso rispetto a quello immesso sul mercato;

b) entro il 2029, 90 % del peso rispetto a quello immesso sul mercato.

L'immissione sul mercato di questi prodotti potrà essere considerata equivalente alla quantità di rifiuti generati da questi prodotti, compresi quelli dispersi, nello stesso anno.

2. A tal fine, le misure necessarie per raggiungere tali obiettivi sono individuate nella legislazione di attuazione sugli imballaggi, che può comprendere sistemi di deposito cauzionale, di restituzione e di reintegrazione o la fissazione di obiettivi nei sistemi di responsabilità estesa del produttore.

**Articolo 45. *Regimi di responsabilità estesa del produttore.***

1. Il governo stabilirà mediante regolamento i regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato IV. Tale regime dovrà essere istituito prima del 1° gennaio 2025 per i prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi di cui all'allegato IV, parte F, paragrafo 1 e per i prodotti di cui alla parte F, paragrafo 2, punti 1 e 2, e prima del 6 gennaio 2023 per gli altri prodotti di cui all'allegato IV, parte F, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 3.

2. Nei regimi di responsabilità estesa del produttore sviluppati per i prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato IV, parte F, paragrafo 1, i produttori di prodotti di plastica monouso sosterranno oltre ai costi stabiliti ai sensi dell'articolo 38, i seguenti costi nella misura in cui non siano già inclusi:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 46,

b) i costi della raccolta dei rifiuti provenienti da prodotti smaltiti nei sistemi pubblici di raccolta, compresi l'infrastruttura e il suo funzionamento, nonché del successivo trasporto e trattamento dei rifiuti; e

c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

3. In relazione ai regimi di responsabilità sviluppati per i prodotti di plastica elencati nell'allegato IV, parte F, paragrafo 2 in conformità all'articolo 38, i produttori di prodotti dovranno sostenere almeno i seguenti costi:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 46,

b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi, compresa la pulizia delle infrastrutture igienico-sanitarie e di depurazione, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti e

c) i costi per la raccolta di dati e informazioni, siano essi raccolti su base regolare o occasionale a causa di scarichi sporadici o di rifiuti dispersi nell'ambiente.

Nel caso dei prodotti del tabacco, i loro produttori sosterranno anche i costi della raccolta dei rifiuti provenienti da tali prodotti smaltiti nei sistemi pubblici di raccolta, compresi l'infrastruttura e il suo funzionamento, nonché del successivo trasporto e trattamento dei rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. Possono anche includere i costi associati alle misure per lo sviluppo di alternative e alle misure di prevenzione al fine di ridurre la produzione di rifiuti e aumentare il loro recupero di materiale.

4. I costi da coprire ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non supereranno i costi necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e sono determinati in modo trasparente tra gli operatori coinvolti. I costi di rimozione dei rifiuti dispersi saranno limitati alle attività regolarmente intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo verrà sviluppata in modo tale che i costi per la rimozione dei rifiuti dispersi possano essere stabiliti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti dispersi potranno essere determinati stabilendo adeguati importi fissi pluriennali.

5. Il governo svilupperà mediante regolamento regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca in conformità alle disposizioni degli articoli 37 e 38 prima del 1° gennaio 2025. In tale regolamentazione sarà fissato un tasso di raccolta minimo nazionale per i rifiuti degli attrezzi da pesca contenenti plastica da riciclare e saranno stabilite le misure necessarie per effettuare il monitoraggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato, nonché dei rifiuti raccolti. I produttori di attrezzi da pesca devono sostenere i costi della raccolta differenziata dei rifiuti degli attrezzi da pesca contenenti plastica che sono stati consegnati a impianti autorizzati per la loro raccolta, come gli appositi impianti portuali di raccolta ai sensi del regio decreto 1381/2002, del 20 dicembre, o altri sistemi di raccolta equivalenti al di fuori dell'ambito di applicazione di tale regio decreto, e le spese del loro successivo trasporto e trattamento, nonché quelle di sensibilizzazione, derivanti dall'articolo 46.

I requisiti da stabilire ai sensi del presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti provenienti dai pescherecci ai sensi del diritto dell'Unione in materia di impianti portuali di raccolta.

**Articolo 46. *Misure di sensibilizzazione.***

1. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per informare i consumatori e incoraggiare un comportamento responsabile da parte loro, in particolare dei giovani, al fine di ridurre l'abbandono dei rifiuti dispersi di prodotti di plastica monouso di cui all'allegato IV, parte F, e di prodotti per l'igiene femminile di cui all'allegato IV, parte D, punto 1.

2. Analogamente adottano misure per informare i consumatori dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo precedente e gli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica su quanto segue:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, sistemi di riutilizzo e opzioni di gestione dei rifiuti disponibili per i prodotti di plastica monouso e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché le migliori pratiche per una sana gestione dei rifiuti attuate in conformità all'articolo 7,

b) l'impatto ambientale e in particolare sull'ambiente marino dell'abbandono dei rifiuti dispersi e di altre forme inadeguate di smaltimento di tali prodotti di plastica monouso e degli attrezzi da pesca contenenti plastica; e

c) l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti provenienti da tali prodotti di plastica monouso.

**Articolo 47. *Coordinamento delle misure.***

1. Le misure adottate in applicazione del presente titolo costituiscono parte integrante dei programmi di intervento stabiliti in conformità alle norme per la protezione dell'ambiente marino, alla normativa sulle acque e al regio decreto 1381/2002, del 20 dicembre. Queste misure sono coerenti con detti programmi e piani.

2. Le misure adottate in applicazione degli articoli da 40 a 45 dovranno essere conformi alla legislazione alimentare dell'Unione europea per garantire che l'igiene e la sicurezza degli alimenti non siano compromesse, e l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso deve essere incoraggiato, ove possibile, per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

**ALLEGATO IV**

**Articoli di plastica monouso**

A. Prodotti di plastica monouso soggetti a riduzione:

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi.

2) Contenitori per alimenti, come scatole, con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

B. Prodotti di plastica monouso soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regio decreto 1591/2009, del 16 ottobre, che disciplina i dispositivi medici.

2) Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette).

3) Piatti.

4) Cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regio decreto 1591/2009, del 16 ottobre.

5) Agitatori per bevande.

6) Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.

7) Contenitori per alimenti di cui alla parte A, punto 2 in polistirene espanso.

8) Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

9) Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

C. Prodotti di plastica monouso soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile.

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, che sono in forma liquida.

D. Prodotti di plastica monouso soggetti a requisiti di marcatura

1) Assorbenti, tamponi e applicatori per tamponi.

2) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico.

3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

4) Tazze per bevande.

E. Prodotti di plastica monouso soggetti a raccolta differenziata e requisiti di progettazione ecocompatibile:

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno, 2013, che sono in forma liquida.

F. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 45 sulla responsabilità estesa del produttore e all'articolo 46 sulle misure di sensibilizzazione.

1. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 45, paragrafo 2 sulla responsabilità estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

2) Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione.

3) Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica.

4) Tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.

5) Sacchetti di plastica in materiale leggero come definiti nel regio decreto 293/2018, del 18 maggio.

2. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 45, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico

2) Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.